

TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE III CIVILE

procedimento avente R. G. E. n. (omissis)/15 ed oggetto: espropriazione presso terzi

CREDITORE xxx

DEBITORE xxxxxx

TERZO xxxxx

TRA xxxxxx E xxxxxxxxxxxxxxx

1. L'avv. (omissis) ha, sulla base di sentenza di questo Tribunale di condanna di (omissis) al pagamento, in proprio favore, di euro 213.750,00 oltre CPA, IVA ed interessi legali, notificato atto di pignoramento presso terzi all'esecutato, con residenza in (Francia) ed ai terzi società s.p.a. e s.p.a. (con riferimento alla quale ultima ha depositato dichiarazione di rinuncia in data del 04.02.2016).

All'udienza del 04.02.2016 il procedente ha depositato l'atto di pignoramento notificato all'esecutato ed ai terzi nonché dichiarazione dalla quale risulta un debito del terzo verso l'esecutato pari ad euro 21.693,53, somma già vincolata in conseguenza di altro procedimento di espropriazione di crediti.

All'udienza che precede l'avv. (omissis) ha depositato memoria relativa alla questione di giurisdizione rilevata d'ufficio da questo giudice, ha richiamato l'atto di pignoramento (già depositato il 05.04.2016 nel fascicolo della presente procedura) per effetto del quale, ad iniziativa di (omissis), è stato instaurato, innanzi al Tribunale di Roma (RGE n. (omissis)/15), il procedimento di espropriazione di crediti al quale il terzo (omissis) ha fatto riferimento nella dichiarazione resa all'odierno creditore (procedimento chiamato all'udienza del 21.06.2016) e, ritenuta non applicabile la disciplina in materia di riunione e litispendenza, ha chiesto l'assegnazione delle somme oggetto della dichiarazione del terzo.

## 2. SUL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA.

Deve preliminarmente ritenersi perfezionata la notifica dell'atto di pignoramento all'esecutato (eseguita in (omissis) con plico restituito con la dizione "Non reclamè" il 07.12.2015).

In proposito occorre rilevare come il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (applicabile alla notifica dell'atto introduttivo della presente procedura —si veda, in proposito, l'art. 1 di tale regolamento) preveda, all'art. 7, che la notifica deve avvenire, in linea generale, "secondo la legge dello Stato membro richiesto". Ebbene, la circostanza che il plico sia stato restituito con la dizione "Non reclamè" non esclude, secondo la legge francese, il perfezionamento della notifica (cfr. Cour de Cassation, chambre commerciale, 29 gennaio 2008, n. de pourvoi 06-13462). Deve quindi ritenersi (anche alla luce della data riportata accanto alla menzionata dizione "Non reclamè") non ricorrente alcuno dei presupposti preclusivi della decisione previsti all'art. 19 del regolamento (CE) 1393/07.

## 3. SULLA GIURISDIZIONE.

Nel dedurre sulla questione - rilevata d'ufficio - della giurisdizione relativa all'espropriazione forzata di crediti per il caso in cui il debitore-persona fisica non abbia in Italia residenza, domicilio o dimora, il procedente ha richiamato il provvedimento del 21.7.2015 (R.G.E. (omissis)/15) con il quale questo Tribunale ha affermato la giurisdizione italiana anche in assenza di residenza,

domicilio o dimora in Italia del debitore.

Ferma la peculiarità del caso deciso con il provvedimento da ultimo citato (basti pensare, tra l'altro, alla natura del titolo azionato ed al fatto che tanto il debitore quanto il creditore non avevano in Italia residenza, domicilio, dimora o sede), deve qui ribadirsi come la circostanza che il debitore non abbia in Italia residenza, domicilio o dimora non sia, di per sé, tale da escludere la giurisdizione italiana.

L'art. 26bis, co. 2, c.p.c. ("Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede") è infatti destinato a disciplinare non la giurisdizione, ma, solo, la competenza in materia di espropriazione forzata di crediti. Tanto risulta non solo, inequivocabilmente, dalla lettera della norma, ma, anche, dalla relazioni al d. l. n. 432/14 (che, convertito nella l. n. 162/14, ha introdotto l'art. 26bis c.p.c.) secondo la quale la modifica dei criteri di competenza territoriale dell'espropriazione di crediti non assume rilievo ai fini della giurisdizione.

Tanto premesso occorre quindi verificare in base a quale criterio radicare la giurisdizione in materia di espropriazione forzata di crediti; questione complessa (attesa la natura incorporale del credito) e di grande attualità in conseguenza del d. l. n. 132/14.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 5 novembre 1981, n. 5827) ravvisata la funzione del processo esecutivo nell'attuazione concreta "di un diritto certo spettante ad un soggetto mediante l'incidenza dell'attività degli organi competenti (...) nella realtà concreta per adeguarla alla situazione giuridica consacrata (...) nel titolo esecutivo" e ritenuto che la sovranità statale nell'esecuzione forzata si espliciti se la realtà fenomenica da conformare al titolo esecutivo si trovi nel territorio dello Stato, ha (in un contesto normativo diverso da quello attualmente in vigore) ancorato la giurisdizione al luogo in cui è sorta o deve essere adempiuta l'obbligazione.

Autorevole dottrina, avuto riguardo ai diversi criteri di competenza oggi previsti per l'espropriazione forzata di crediti dall'art. 26bis c.p.c. in considerazione della natura pubblica o privata del debitore, ha osservato come la derivazione della giurisdizione dalla competenza (predicata dalla citata decisione delle Sezioni Unite) potrebbe comportare la subordinazione dell'esercizio (o del mancato esercizio) della sovranità statale (attraverso il processo esecutivo) alla qualità soggettiva del debitore. Al fine di evitare tali esiti paradossali ha quindi proposto di ancorare la giurisdizione al luogo ove si trova il terzo, tanto anche considerato che il terzo sarebbe il vero soggetto passivo nell'espropriazione disciplinata a partire dall'art. 543 c.p.c. (essendo il destinatario del provvedimento" di assegnazione oltre che degli effetti previsti dagli artt. 548 e 549 c.p.c.).

La soluzione prospettata da tale dottrina, condivisibile nella misura in cui consente di superare la derivazione della giurisdizione dalle regole sulla competenza, non risulta tuttavia pienamente convincente.

Ritiene questo giudice che se l'oggetto dell'espropriazione presso terzi è il credito, la giurisdizione in materia di espropriazione presso terzi debba essere valutata alla stregua dei criteri che regolano la giurisdizione con riferimento al rapporto dal quale il credito deriva. Tale conclusione, maggiormente rispondente all'oggetto effettivo del pignoramento, presenta inoltre l'indubbio vantaggio di salvaguardare nella massima misura il principio di c. d. "prossimità" (per effetto del quale la giurisdizione va individuata avendo riguardo al giudice che, in quanto in posizione di maggiore prossimità con la controversia, è in grado di assicurare la massima efficienza nell'amministrazione della giustizia, avuto anche riguardo alla necessità di svolgere attività istruttoria).

Considerato che il giudice dell'esecuzione è, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., tenuto a risolvere con ordinanza le eventuali contestazioni sorte in ordine alla dichiarazione del terzo "compiuti i necessari accertamenti", la coincidenza tra giudice dell'esecuzione e giudice munito della giurisdizione con riferimento al rapporto tra esecutato e terzo risponde infatti anche al citato principio di prossimità.

Così individuato il criterio astratto in base al quale verificare la giurisdizione, deve, con riferimento al caso concreto, ritenersi esistente la giurisdizione italiana. Secondo quanto risulta dall'atto di pignoramento per effetto del quale è stato instaurato il procedimento innanzi al Tribunale di Roma, il credito dell'(omissis) nei confronti della (omissis) trova infatti fondamento in un, contratto di conto corrente in essere presso la filiale (omissis), piazza (omissis); pacifica la giurisdizione italiana con riferimento a tale rapporto deve quindi ritenersi esistente anche la giurisdizione italiana in ordine al presente pignoramento presso terzi.

#### 4. SULLA COMPETENZA E SUL PIGNORAMENTO NOTIFICATO AD INIZIATIVA DI ALTRO CREDITORE PRESSO DIVERSA RESIDENZA DELL'ESECUTATO.

4.1. Accertata la giurisdizione italiana è necessario verificare quale sia il giudice dell'esecuzione munito di competenza.

In astratto, ove non possa operare il criterio dell'art. 26bis c.p.c., deve ritenersi —sussistendone i presupposti— applicabile la norma di chiusura dell'art. 18, co. 2, c.p.c. Tanto premesso in via generale, con riferimento al caso concreto, atteso che, secondo quanto risulta dal titolo esecutivo (in particolare, dal foglio di precisazione delle conclusioni riprodotto nella sentenza che costituisce il titolo vantato dall'avv. (omissis), il precedente è residente in Milano, deve ritenersi competente il Tribunale di Milano.

4.2. Così accertata anche la competenza, deve ora essere esaminata l'incidenza che sulla presente procedura ha la segnalata esistenza, ad iniziativa della (omissis) di altra espropriazione di crediti avente ad oggetto (pur se in misura inferiore rispetto al pignoramento eseguito dall'avv. (omissis) a quelle oggetto della dichiarazione del terzo qui depositata) le somme ad (omissis) dovute dal medesimo terzo (omissis) s.p.a..

In materia di espropriazione presso terzi l'art. 550 c.p.c., nel disciplinare l'ipotesi della pluralità dei pignoramenti, richiama, al comma 3, l'art. 524, co. 2 e 3, c.p.c. che, secondo quanto risulta dalla lettera della legge, regola il caso in cui siano eseguiti plurimi pignoramenti nel rispetto di un unico criterio di competenza.

Nulla è previsto invece con riferimento al caso (probabilmente destinato, alla luce del nuovo criterio accolto all'art. 26bis, co. 2, c.p.c., a riproporsi con maggiore frequenza rispetto al passato, stante la maggiore mobilità dell'esecutato rispetto al terzo) in cui il medesimo credito sia oggetto di più pignoramenti eseguiti (correttamente) in diversi circondari.

Anche in tale caso sussiste l'esigenza di realizzare un unico processo esecutivo al fine di rendere operante il concorso dei creditori e così assicurare l'effettività della tutela esecutiva nei confronti del complessivo ceto creditorio senza la compromissione di alcun diritto e senza pregiudizio per il debitore (cfr. Cass. 20595/10, pur relativa, in un contesto normativo parzialmente difforme da quello attuale, al caso di più pignoramenti radicati innanzi al medesimo giudice); effettività della tutela esecutiva che passa anche per la mancata emissione, da parte di diversi giudici, di distinti provvedimenti di assegnazione aventi ad oggetto le medesime somme e suscettibili di successive impugnazioni.

Non immediata è tuttavia, l'individuazione dello strumento processuale attraverso il quale realizzare il concorso dei creditori.

L'esistenza di diversi creditori esclude infatti la litispendenza tra i due procedimenti; la circostanza che le due procedure siano pendenti avanti a diversi uffici giudiziari esclude d'altro canto (alla luce della chiara lettera degli artt. 273 e 274 c.p.c.) la possibilità di riunione. Neppure, in verità, pare applicabile la translatio iudicii. Premesso che non è certo questa la sede per esaminare funditus la discussa questione relativa all'applicabilità di tale istituto all'esecuzione forzata, deve infatti rilevarsi come, al di fuori dei casi (in concreto non ricorrenti) disciplinati dall'art. 40 c.p.c., la translatio iudicii presuppone la proposizione di una domanda innanzi a giudice incompetente, mentre entrambi i creditori di (omissis) hanno correttamente radicato le rispettive procedure espropriative.

Ebbene, ritiene questo giudice che, con riferimento al caso concreto, il concorso dei creditori debba realizzarsi limitatamente alle somme pignorate dalla (omissis) ed esclusivamente mediante l'iniziativa dell'odierno creditore procedente il quale dovrà intervenire nella procedura pendente innanzi al Tribunale di Roma; solo le somme eccedenti quelle pignorate dal creditore che per primo ha notificato il pignoramento potranno essere assegnate in questa sede.

L'impossibilità, alla luce della documentazione in atti, di quantificare con esattezza le somme oggetto del pignoramento eseguito dalla (omissis) impone di fissare nuova udienza (successiva al 21.06.2016) nella quale, acquisito agli atti il provvedimento di assegnazione del Tribunale di Roma, si procederà all'assegnazione delle residue somme oggetto della dichiarazione del terzo.

P. Q. M.

1) fissa nuova udienza per il 14.7.2016, ore 9:30, per l'assegnazione delle somme oggetto della dichiarazione del terzo non ancora assegnate dal Tribunale di Roma.

Si comunichi.

Milano, il 19/05/2016.

Il G. E. Dott. Giuseppe Fiengo

\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy